



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 932

Trattamento economico Direttori generali, amministrativi e sanitari Aziende ed Enti SSR. Adeguamento alla sentenza n. 68/2011 della Corte Costituzionale.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 1, co. 180 della L. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005), richiamato dall'art. 2, co. 97 L. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), ha elaborato il "Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012" con l'allegato Programma Operativo, che è stato oggetto dell'Accordo del 29/11/2010 tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Regione Puglia.

Detto Piano di rientro, approvato prima con D.G.R. n. 2624 del 30/11/2010 e successivamente con Legge Regionale 9 febbraio 2011, n. 2, riporta in Allegato A) il citato Accordo fra Regione e competenti Ministeri, che prevede espressamente all'art. 1, co. 5 che "la Regione si impegna ad adottare i necessari provvedimenti, entro il 31 dicembre 2010, per l'esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 333 del 24 novembre 2010, nonché, entro trenta giorni dal deposito, i provvedimenti necessari per l'esecuzione di altre successive pronunce costituzionali rese nei giudizi di cui alle premesse, da sottoporre ai Ministeri affiancanti, nonché al Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del consiglio dei Ministri".

Il successivo art. 5 della L.R. 2/2011, peraltro, al co. 1, lett. b), subordina la sottoscrizione dello stesso Accordo nonché l'erogazione delle relative risorse alla "puntuale e concreta esecuzione della sentenza costituzionale n. 333 del 2010 e delle successive pronunce costituzionali che verranno rese nei giudizi ancora pendenti di cui alle premesse, mediante l'adozione di tutti gli atti e i provvedimenti necessari nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica statale e regionale".

L'art. 26 della Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 4, rubricato "Modifiche all'art. 17 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1", che ridefiniva il trattamento economico annuo del Direttore generale, amministrativo e sanitario delle Aziende ed Enti del SSR agganciandone l'importo a quello previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 68/2011.

La Corte ha infatti ritenuto che "la disposizione regionale, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli Enti ed Istituti sanitari, comporti una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 della Costituzione". Ciò in ragione del principio in base al quale le leggi (sia

nazionale che regionali) istitutive di nuove o maggiori spese devono recare una “esplicita indicazione” del relativo mezzo di copertura.

La norma regionale inoltre, secondo la Corte, avrebbe violato anche il principio di riduzione dei trattamenti economici ricavabile dall’art. 61, co. 14 del Decreto legge 12 luglio 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale “a decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi, i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”.

Con Legge Regionale 24 settembre 2010, n. 12, a seguito dell’impugnativa della L.R. 4/2010 dinanzi alla Corte Costituzionale e nell’ambito degli adempimenti connessi al Piano di rientro regionale 2010-2012, era stata stabilita all’art. 1 la sospensione degli effetti, fra gli altri, del predetto art. 26 fino all’emanazione della sentenza della Corte Costituzionale, facendo salvi tuttavia “i procedimenti amministrativi deliberati e già avviati, in attuazione delle norme di cui al presente articolo, alla data del 6 agosto 2010” e che, successivamente, l’art. 9 della Legge Regionale 31 dicembre 2010, n. 19 ha modificato l’art. 1 della L.R. 12/2010, eliminando la clausola di salvezza dei procedimenti deliberati e già avviati e disponendo, di conseguenza, una sospensione integrale degli effetti del predetto art. 26 L.R. 4/2010;

Conseguentemente il competente Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, con nota prot. AOO_151-1865 del 15/2/2011, aveva impartito direttive in materia alle Aziende ed Enti del SSR, nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, evidenziando l’opportunità di fare riferimento in via precauzionale, ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari nonché agli eventuali Commissari straordinari, all’art. 17 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1, con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con L.R. 1/2011.

Occorre pertanto disporre l’immediato adeguamento al dispositivo della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 23/2/2011, applicando - ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed Enti del SSR, nonché agli eventuali Commissari straordinari - l’art. 17 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1, con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con L.R. 1/2011.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente di Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell’art. 4, comma 4 lettera K) della L.R. 7/1997.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di disporre l'immediato adeguamento al dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 23/2/2011, applicando - ai fini della determinazione del trattamento economico spettante ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende ed Enti del SSR, nonché agli eventuali Commissari straordinari - l'art. 17 della Legge Regionale 12 gennaio 2005, n. 1, con le decurtazioni previste dalla L. 133/2008 e dalla L. 122/2010, cui la Regione Puglia si è recentemente adeguata con L.R. 1/2011;
- dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per gli adempimenti connessi all'adozione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola
